

7 Giugno 2013, ore 09:49

La Cassazione in linea con la prassi delle Entrate

Il mancato perfezionamento dell'adesione rende impugnabile l'originario avviso di accertamento

Con la sentenza n. 13750 del 2013, la Corte di Cassazione ha preso definitivamente posizione sulla dibattuta questione circa la possibilità, per il contribuente, di impugnare l'avviso di accertamento, anche successivamente alla definizione del medesimo avvenuta a seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione, ogni qual volta l'adesione stessa non sia perfezionata, a causa del mancato versamento delle somme nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Gabriella Antonaci, - Avvocato - Loconte & Partners

Per il **perfezionamento dell'adesione** è indispensabile il **versamento** delle somme cristallizzate nell'accordo, non essendo sufficiente la sottoscrizione del medesimo. Il mancato perfezionamento dell'accordo (*rectius*, il mancato versamento dell'intera somma definita in adesione, ovvero della prima rata nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di adesione) rende **impugnabile l'originario avviso di accertamento**. Questi sono i principi di diritto consacrati dalla sentenza della Cassazione n. 13750 del 31 maggio 2013, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Toscana che aveva ritenuto perfezionato l'accertamento con adesione in **manca della prestazione della garanzia fidejussoria**, a fronte della rateizzazione dell'importo dovuto.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione che ha posto fine all'annoso **dibattito giurisprudenziale** sul tema, avallando una **interpretazione meramente letterale** dell'art. 9, D.Lgs. n. 218/1997 e ponendosi in linea con quanto già affermato dalla stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate.

L'art. 9 citato, rubricato "Perfezionamento della definizione" dispone, infatti, che "la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2". Da tale disposizione normativa discende, dunque, che - ai fini del perfezionamento dell'atto di adesione - **non è sufficiente la mera sottoscrizione e verbalizzazione dell'accordo**, ma è **necessario** che il contribuente effettui entro 20 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale il **versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata**, qualora abbia optato per il pagamento rateale.

Del medesimo avviso è anche la stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 65/E del 2001 ha chiarito che "ai fini del perfezionamento dell'atto di adesione assume unicamente rilevanza la volontaria attività posta in essere dal contribuente, in termine di versamento e di prestazione della garanzia per gli eventuali importi rateizzati [...]". Pertanto, il mancato perfezionamento dell'adesione da parte del contribuente comporta, secondo l'Agenzia delle Entrate, la conseguente **inefficacia dell'atto di adesione** sottoscritto e la mancanza di titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dal medesimo (Agenzia delle Entrate, circolare n. 235/E del 1997, secondo cui "ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto tra le parti interessate [...] qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione (*rectius*, dal momento del versamento degli importi dovuti a seguito della definizione)").

Nonostante il chiaro dettato normativo, nonché il pacifico orientamento della stessa Agenzia delle Entrate, la giurisprudenza, sul tema aveva assunto un **orientamento oscillante**. Da un lato, alcune pronunce della Suprema Corte escludevano la possibilità, per il contribuente, di impugnare l'accordo di adesione o l'atto impositivo oggetto dello stesso, disponendo che il reddito definito con adesione non potesse mai essere rimesso in discussione dal contribuente (Cass. n. 18962/2005, Cass. n. 10086/2009 - cfr. "Istanza accolta, concordato intoccabile", il Quotidiano IPSOA del 5 maggio 2009). Dall'altro, ulteriori pronunce, basandosi sul dettato letterale dell'art. 9, D.Lgs. n. 218/1997, sostenevano la possibilità per il contribuente di impugnare l'originario avviso di accertamento in caso di omessa prestazione della garanzia prevista dalla legge, non potendosi, in tal caso, definire perfezionata la procedura del concordato con adesione (Cass. 8628/2012 - "Per il perfezionamento servono pagamento e garanzia", il Quotidiano IPSOA del 20 giugno 2012; cfr. Cass. n. 26681/2009).

Con la sentenza n. 13750, la Corte di Cassazione - ponendo fine a tale dibattito giurisprudenziale -

ha chiarito che in caso di **mancato perfezionamento dell'accordo con adesione, rivive l'originario accertamento**, il quale **può essere ancora impugnato** dal contribuente se i relativi termini sono ancora pendenti, non assumendo rilievo che l'Agenzia delle Entrate, in sede di contraddittorio, avesse accettato una riduzione della pretesa.

Viceversa, nel caso in cui i termini per impugnare siano ormai spirati, la **tutela** potrà essere esperita **contro la cartella di pagamento**, che potrà essere impugnata solo per vizi propri, non potendosi censurare anche il merito della pretesa, essendo ormai definitivo l'accertamento.

Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 31/05/2013, n. 13750

Copyright © 2013 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)